

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

del 20 giugno 1997 (Stato 19 febbraio 2002)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 40^{bis} della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1996³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge ha lo scopo di lottare contro l'utilizzazione abusiva di armi, accessori di armi e munizioni.

² Essa disciplina l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la custodia, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:

- a.⁴ armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi;
- b. munizioni ed elementi di munizioni.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge non si applica all'esercito, alle amministrazioni militari nonché alle autorità di dogana e di polizia.

² Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

- a. le armi antiche;
- b. le armi ad aria compressa e a CO₂;

RU **1998** 2535

¹ [CS **1** 3; RU **1993** 3040]. A questa disposizione corrisponde l'art. 107 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

³ FF **1996** I 875

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

- c. le armi per le quali le munizioni utilizzabili non si trovano più in commercio e non sono più fabbricate.

³ Sono salve le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1986⁵ sulla caccia.⁶

Art. 3 Diritto di acquisto, possesso e porto di armi

Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell'ambito della presente legge.

Art. 4 Definizioni

¹ Per armi s'intendono:

- a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva od oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco portatili);
- b. dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
- c. pugnali e coltelli a lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano;
- d. dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio, coltelli da lancio e fionde di grande potenza;
- e. dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute.

² Per accessori di armi s'intendono:

- a. silenziatori;
- b. laser e dispositivi di puntamento notturno.

³ Il Consiglio federale determina quali oggetti sono considerati parti essenziali e quali sono considerati parti costruite appositamente.⁷

⁴ Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco portatile è trasferita a un proiettile.

⁵ **RS 922.0**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

Sezione 2: Divieti e restrizioni generali

Art. 5 Atti vietati in materia di armi

¹ Sono vietati l'acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché l'importazione di:⁸

- a.⁹ armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche, nonché loro parti costruite appositamente;
- b. armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c;
- c. armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere d ed e;
- d. armi che simulano oggetti d'uso corrente;
- e. accessori di armi.

² È vietato sparare con armi da fuoco per il tiro a raffica.

³ I Cantoni possono prevedere eccezioni al:

- a. divieto di acquisto, di porto e di mediazione a destinatari in Svizzera;
- b. divieto di tiro con armi da fuoco per il tiro a raffica.¹⁰

^{3bis} L'Ufficio centrale può autorizzare eccezioni al divieto d'importazione.¹¹

⁴ Il Consiglio federale designa le armi vietate secondo il capoverso 1 lettera b. Può prevedere eccezioni.

⁵ L'arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco portatile semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso 1 lettera a.

⁶ Le armi e gli accessori di armi menzionati nel capoverso 1 possono essere acquistati mediante successione.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹¹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

Art. 6 Restrizioni relative a dispositivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b nonché a munizioni

Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l'acquisto, la fabbricazione e l'importazione di dispositivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b nonché di tipi di munizioni o elementi di munizioni non utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro né per la caccia (munizioni speciali).

Art. 7 Restrizioni in occasione di situazioni particolari

¹ Il Consiglio federale può vietare l'acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi da parte dei cittadini di determinati Stati:

- a. se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva;
- b. allo scopo di tenere conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.

² ...¹²

Capitolo 2: Acquisto di armi e parti essenziali di armi

Sezione 1:

Acquisto da parte di cittadini svizzeri o da parte di cittadini stranieri con permesso di domicilio

Art. 8 Acquisto nell'ambito commerciale

¹ Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma nell'ambito commerciale necessita di un permesso d'acquisto di armi.

² Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

- a. non hanno compiuto 18 anni;
- b. sono interdette;
- c. danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;
- d. in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata.

³ Il permesso d'acquisto di armi è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio o, per gli Svizzeri domiciliati all'estero, dall'autorità competente del Cantone in cui l'arma è acquistata. È valido in tutta la Svizzera.

⁴ Il permesso d'acquisto di armi autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma. Il Consiglio federale prevede eccezioni, segnatamente per

¹² Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU **2002** 248; FF **2000** 2971).

l'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona e in caso di sostituzione di parti essenziali di un'arma acquistata legalmente.

⁵ Il permesso d'acquisto di armi è valido sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

Art. 9 Acquisto tra privati

¹ Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma da un privato non necessita del permesso d'acquisto di armi.

² Un'arma o parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 per quanto concerne l'acquisto. L'alienante deve controllare identità ed età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

Art. 10 Armi per il cui acquisto non è necessario il permesso d'acquisto di armi

¹ Le persone che hanno compiuto 18 anni non necessitano del permesso d'acquisto per acquistare:

- a. fucili a colpo singolo o a più canne nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;
- b. fucili a ripetizione, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per la caccia in Svizzera o per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare¹³.

² Un'arma ai sensi del capoverso 1 lettere a e b può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2. L'alienante deve controllare identità ed età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

³ Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni.

Art. 11 Contratto scritto

¹ Per ogni alienazione di un'arma di cui agli articoli 9 e 10 dev'essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

² Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l'arma;
- b. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma;

¹³ RS 510.10

- c. tipo, fabbricante, designazione, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione.

Sezione 2:

Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio

Art. 12 Condizioni

¹ I cittadini stranieri senza permesso di domicilio necessitano per ogni acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma di un permesso d'acquisto di armi ai sensi dell'articolo 8.

² Essi ottengono il permesso d'acquisto di armi presso l'autorità competente del Cantone in cui acquistano l'arma o la parte essenziale di arma.

³ Devono presentare all'autorità un'attestazione ufficiale del Paese di domicilio o di cui possiedono la cittadinanza che li autorizza ad acquistare un'arma o una parte essenziale di arma.

⁴ Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se quest'ultima non può essere prodotta, i Cantoni trasmettono i documenti all'autorità federale competente (Ufficio centrale). Quest'ultima verifica l'attestazione o, se necessario, la rilascia.

Art. 13 Obbligo di notificazione dell'autorità cantonale

L'autorità cantonale competente notifica ogni trimestre all'Ufficio centrale:

- a. l'identità delle persone ai sensi dell'articolo 12 che hanno acquistato un'arma o una parte essenziale di arma sul territorio del Cantone;
- b. le armi o le parti essenziali di armi acquistate.

Art. 14 Registro

¹ L'Ufficio centrale tiene un registro automatizzato nel quale figurano le notificazioni secondo l'articolo 13.

² Esso può trasmettere periodicamente un estratto del registro all'autorità competente dello Stato di cui l'acquirente è cittadino o in cui è domiciliato.

³ L'Ufficio federale competente emana le istruzioni concernenti la tenuta del registro.

Capitolo 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 15 Principio

¹ Possono acquistare munizioni ed elementi di munizioni soltanto le persone che adempiono le condizioni in merito al rilascio del permesso d'acquisto di armi (art. 8 cpv. 2).

² Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere alienati soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2. L'alienante deve controllare identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

Art. 16 Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro

¹ Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni nella quantità necessaria per adempiere il programma di tiro.

² Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza.

³ Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio.

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Sezione 1: Commercio di armi

Art. 17

¹ Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette o procura per mediazione armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di una patente di commercio di armi.

² Ottiene una patente di commercio di armi chi:

- a. adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi (art. 8 cpv. 2);
- b. è iscritto nel registro di commercio;
- c. ha superato un esame nel quale ha dato prova di possedere conoscenze sufficienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposizioni legali in materia;
- d. dispone di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi in modo sicuro armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni;
- e. offre garanzie per una gestione regolare degli affari.

³ Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all'impresa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge.

⁴ Il dipartimento competente emana il regolamento d'esame e stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali.

⁵ La patente di commercio di armi è rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d'affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi.

Sezione 2: Fabbricazione di armi

Art. 18 Principio

Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifica parti di armi rilevanti per il loro funzionamento o per gli effetti che producono, necessita di una patente di commercio di armi.

Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

¹ È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché modificare armi in armi soggette a divieto (art. 5 cpv. 1).

² I Cantoni possono autorizzare eccezioni.

³ È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

Art. 20 Trasformazioni vietate

¹ È vietato modificare armi da fuoco portatili semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare i numeri di controllo delle armi nonché accorciare armi da fuoco portatili.

² I Cantoni possono autorizzare eccezioni.

Sezione 3: Contabilità e obbligo d'informare

Art. 21 Contabilità

¹ I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbricazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

² La contabilità ai sensi del capoverso 1 e le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni d'eccezione sono conservati per un periodo di dieci anni, dopodiché sono rimessi all'autorità cantonale competente.

Art. 22 Obbligo d'informare

I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.

Capitolo 5: Operazioni con l'estero¹⁴

Art. 22a¹⁵ Esportazione e transito, mediazione e commercio

¹ L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla:

- a. legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa;
- b. legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.

² Per il transito nel traffico viaggiatori è fatto salvo l'articolo 23.

Art. 23 Obbligo di denuncia

¹ Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunciati in occasione dell'importazione nonché del transito nel traffico viaggiatori conformemente all'articolo 6 della legge federale del 1° ottobre 1925¹⁶ sulle dogane.¹⁷

² Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

Art. 24 Importazione a titolo professionale¹⁸

¹ Chiunque, a titolo professionale, intenda importare armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione.¹⁹

² L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente è titolare di una patente di commercio di armi (art. 17).

¹⁴ Originariamente prima dell'art. 23. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹⁵ Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹⁶ RS **631.0**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

³ L'autorizzazione conferisce al titolare il diritto illimitato di importare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni.²⁰

⁴ ...²¹

⁵ L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio centrale e ha durata limitata.

Art. 25 Importazione a titolo non professionale²²

¹ Chiunque, a titolo non professionale, intende importare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto.

² ...²³

³ L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio centrale e ha durata limitata.²⁴

⁴ Il Consiglio federale può prevedere le eccezioni, segnatamente per armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni destinati alla caccia o al tiro sportivo.

Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni

Art. 26 Custodia

¹ Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

² Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

²¹ Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU **2002** 248; FF **2000** 2971).

²² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

²³ Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU **2002** 248; FF **2000** 2971).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

Art. 27 Porto di armi

¹ Chiunque intende portare un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Quest'ultimo dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana.

² Ottiene un permesso di porto di armi chi:

- a. adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi (art. 8 cpv. 2);
- b. rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale;
- c. ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi. Il Dipartimento competente emana un regolamento d'esame.

³ Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per la durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero richiedono il permesso all'autorità competente del Cantone d'entrata.

⁴ Sono dispensati dal permesso i titolari di una licenza di caccia nonché i guardia-caccia e i badatori per il porto di armi nell'ambito delle relative attività.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio del permesso di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.

Art. 28 Trasporto di armi

¹ Chiunque può portare con sé liberamente armi non caricate, segnatamente recandosi:

- a. a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro e di caccia o di associazioni e federazioni militari;
- b. all'arsenale o in provenienza dallo stesso;
- c. da un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso;
- d. a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa.

² Durante il trasporto armi e munizioni sono tenute separate.

Capitolo 7: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti

Art. 29 Controllo

¹ Le autorità di controllo sono autorizzate a ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali commerciali dei titolari di patenti di commercio di armi e a prendere visione dei documenti pertinenti.

² Gli organi di controllo procedono al sequestro del materiale probatorio.

Art. 30 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorità competente revoca un'autorizzazione ove:

- a. le condizioni per il rilascio non siano più adempiute;
- b. gli oneri del rilascio non siano più rispettati.

² L'autorità competente comunica la decisione di revoca all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 31 Sequestro

¹ L'autorità competente procede al sequestro di:

- a. armi portate da persone non legittimate;
- b. armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone in merito alle quali è dato un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

² Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sequestrati a una persona non legittimata devono essere restituiti al proprietario qualora non sia dato un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

³ Gli oggetti sequestrati sono ritirati definitivamente in caso di rischio di utilizzazione abusiva.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.

Art. 32 Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per:

- a. le autorizzazioni cantonali previste dalla presente legge;
- b. la custodia delle armi sequestrate.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 33 Delitti

¹ È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente:

- a.²⁵ senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- b.²⁶ in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non denuncia armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'importazione;
- c. ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
- d. viola l'obbligo di tenere una contabilità secondo l'articolo 21;
- e. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d).

² Chi ha agito per negligenza è punito con l'arresto o con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

³ È punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:²⁷

- a.²⁸ aliena, procura per mediazione, importa o fabbrica armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- b. modifica parti rilevanti di armi,

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

Art. 34 Contravvenzioni

¹ È punito con l'arresto o con la multa chiunque:

- a. ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a;
- b. spara senza autorizzazione con armi da fuoco per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 2 e 3);
- c. viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 9, 10 e 15);
- d. non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto;
- e. in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1);
- f.²⁹ in qualità di privato non denuncia armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'importazione o del transito nel traffico viaggiatori;
- g. non segnala immediatamente alle autorità di polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2);
- h. non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1).

² Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

Art. 35 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo³⁰.

Art. 36 Perseguimento penale

¹ Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.

² L'Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico viaggiatori e d'importazione di armi.³¹

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

³⁰ **RS 313.0**

³¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

³ Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un'infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l'infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.

Art. 37 Prescrizione

In caso di contravvenzione, l'azione penale si prescrive in due anni, la pena in cinque anni.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiara competente la Confederazione.

² Essi emanano le disposizioni per l'esecuzione cantonale e le comunicano alle autorità federali.

Art. 39 Ufficio centrale

¹ Il Consiglio federale designa l'Ufficio centrale che assiste le autorità d'esecuzione.

² All'Ufficio centrale competono oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 12 capoverso 4, 14 e 24 segnatamente quelli di:

- a. fornire consulenza alle altre autorità d'esecuzione;
- b. coordinare le loro attività.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'attività dell'Ufficio centrale.

Art. 40 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

² Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni.

³ Disciplina la responsabilità concernente il trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni. Esso designa le autorità autorizzate a iscrivere e a consultare direttamente dati nel registro automatizzato o alle quali possono essere comunicati dati nel singolo caso.

⁴ Può deferire compiti d'esecuzione all'Amministrazione delle dogane.

Art. 41 Modifica del diritto vigente

¹ Il Codice penale³² è modificato come segue:

Art. 260^{quater}

...

² La legge federale del 1° ottobre 1925³³ sulle dogane è modificata come segue:³⁴

Ingresso

...

Art. 36 cpv. 3^{bis}

...

Art. 42 Disposizione transitoria

¹ Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

² I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.

³ Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972³⁵ e del 13 dicembre 1996³⁶ sul materiale bellico.

Art. 43 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1999³⁷

³² RS 311.0. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

³³ RS 631.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

³⁵ [RU 1973 113. RU 1998 794 art. 44]

³⁶ RS 514.51

³⁷ DCF del 21 set. 1998 (RU 1998 2547)